N 6/2014

Avvocato Carlo FIMIANI
Patrocinante in Cassazione
Via Cellini, 13
66020 San Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085/4460950 Fax 085 9431928

TRIBUNALE DI CHIETI – SEZ. FALLIMENTARE

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA

Ai sensi dell'art. 161, comma 6, R.D. 16.03.1942, n. 267

* * *

La società **SABILA S.r.l.**, codice fiscale 00248580680, con sede legale in Pescara (PE), Via Garigliano n. 5 e sede effettiva dell'impresa in San Giovanni Teatino (CH), Via Bolzano n. 2 (PEC **admin.sabila@pec.it**) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. Ing. Laureti Francesco, nato a Torre dei Passeri (PE), il 22.12.1934, C.F. LRT FNC 34T22 L263T, residente in Pescara (PE), Via Volturno n. 38, rappresentata e difesa – per procura speciale alle liti in calce al presente atto - dall'Avv. Carlo Fimiani (C.F. FMN CRL 65P28 D704J – Fax 085 4460950, PEC avvcarlofimiani@pec.ordineavvocatichieti.it), entrambi domiciliati presso il suo studio in San Giovanni Teatino (CH), Via Cellini n. 13

ESPONE QUANTO SEGUE

- La società SABILA S.r.l. possiede la qualifica di impresa commerciale e versa in stato di crisi, non riuscendo più ad adempiere con regolarità le proprie obbligazioni correnti;

- La ricorrente supera le soglie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), Legge Fallimentare atteso che, come risulta dai bilanci al 31.12.2010, 31.12.2011 e 31.12.2012 che si depositano in atti (**doc. nn. 3, 4 e 5**):

a) ha avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila;

b) ha realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila;

c) ha un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

- La società SABILA S.r.l. è intenzionata a predisporre un piano per la ristrutturazione del proprio debito da negoziare con i creditori sociali e il ceto bancario con lo scopo di poter continuare l'attività. In alternativa, qualora detta soluzione non fosse perseguibile o comunque attuabile per vari motivi (ad esempio per la mancanza di nuove commesse e la constatata impossibilità di proseguire l'attività con verosimili prospettive di redditività), la ricorrente è intenzionata ad attuare una procedura concorsuale di tipo liquidatorio, con liquidazione dell'attività e dei cespiti immobiliari e soddisfacimento dei creditori secondo l'ordine dei privilegi, in ragione di quanto si ricaverà dalla liquidazione dell'attivo patrimoniale;

- Ai sensi dell'art. 161, comma 1 del R.D. 267/1942 (che riproduce quanto stabilito in tema di fallimento dell'art. 9, comma 1, da richiamato R.D.) " *La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale*";

- La società ricorrente ha sede legale in Pescara ma la sede effettiva dell'impresa è ubicata in San Giovanni Teatino (CH), Via Bolzano n. 2, sicchè sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Chieti sul rilievo che - per costante giurisprudenza - la sede principale dell'impresa, in base alla cui ubicazione si determina il tribunale competente per la procedura di amministrazione controllata, così come per quelle di fallimento e di concordato preventivo, a norma, rispettivamente, degli art. 187, 161 e 9 Legge Fallimentare, può non coincidere con

la sede legale di una società e si identifica con quella in cui si svolge l'attività amministrativa e operativa, intendendosi per tale l'attività direttiva e organizzativa dell'impresa. (cfr. in termini **Cass. civ., Sez. I, 24/12/1994, n. 11143** che, per individuare il Tribunale fallimentare competente, ha fatto riferimento alla sede amministrativa presso cui era tenuta la contabilità).

- Nel caso di specie:

- l'attività produttiva è svolta nello stabilimento di San Giovanni Teatino (CH), Via Bolzano n. 2 (**cfr. visura camerale, doc. 2b), pag. 8**);
- l'attività amministrativa e le assemblee vengono svolte nello stabilimento di San Giovanni Teatino (CH), Via Bolzano n. 2 (**cfr. verbali assemblea ordinaria di approvazione bilanci 2010, 2011 e 2012 prodotti ai doc. nn. 3, 4 e 5; verbali di assemblea ordinaria del 30.01.1985, 31.06.2011, 24.09.2012 e 05.12.2013 prodotti al doc. n. 11**);
- le utenze telefoniche della società sono quelle dell'unità locale di San Giovanni Teatino (CH), Via Bolzano n. 2;

- Il presente ricorso è stato approvato dalla società a norma dell'art. 152 L.F. e la predetta approvazione risulta da determina dell'amministratore unico assunta con atto per Notaio Elena Colantonio del 24.02.2014, Rep. 18075 (**doc. n. 1**). Detta determina è stata iscritta presso la Camera di Commercio a norma dell'art. 2436 cod. civ. in data 28.02.2014, come si evince dalla ricevuta di accettazione rilasciata dalla Camera di Commercio (**doc. n. 2 a**) e dalla visura camerale aggiornata al 04.03.2014 (**doc. n. 2 b, pag. 8**);

- Per poter costruire una proposta concordataria (o strutturare una ipotesi di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.) è necessario che codesto On.le Tribunale di Chieti, previa valutazione della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 161 L.F., il termine massimo previsto per il deposito della proposta concordataria;

- Il termine massimo di 120 giorni viene chiesto per le seguenti ragioni:

- A) NECESSITÀ DI POTER NEGOZIARE UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182 BIS L.F

Come si vedrà meglio tra breve, una delle ipotesi di soluzione della crisi aziendale passa attraverso la stipula di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. da stipulare con i fornitori e le banche (i debiti tributari andrebbero pagati per intero. La transazione fiscale, infatti, non appare concretamente attuabile in considerazione dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza penale in ordine alla persistenza del reato di omesso versamento IVA nell'ipotesi in cui l'omesso versamento deriva da transazione fiscale).

L'ipotesi di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. che si intende perseguire prevede, in estrema sintesi, la pianificazione un rientro a medio lungo termine con le banche delle esposizioni in essere, la trasformazione del debito da chirografario in ipotecario (con concessione di garanzie ipotecarie, se del caso anche da parte di terzi soggetti diversi dalla Sabila S.r.l.), l'erogazione da parte delle banche di nuova finanza (prededucibile ai sensi dell'art. 182 quater L.F.) finalizzata a continuare l'attività e a definire i rapporti con i fornitori e/o a pagare per intero coloro i quali non dovessero aderire all'accordo di ristrutturazione.

I tempi di risposta delle banche coinvolte in tale negoziazione, trattandosi di istituti di credito di interesse nazionale, sono notoriamente lunghi sicché con la concessione di un termine più breve vi è il fondato timore che alla scadenza del termine assegnato dal Tribunale a norma dell'art. 161 L.F. gli istituti di credito non abbiano ancora manifestato la loro volontà negoziale e che, conseguentemente, alla ricorrente non rimanga che proporre un concordato totalmente liquidatorio con cessione dei beni.

B) RISCOSSIONE DEL CREDITO DI CIRCA €. 300.000,00 PORTATO DA ASSEGNO IN

VALUTA ESTERA.

La società istante vanta un credito di circa €. 300.000,00 nei confronti della società Metaux Profilage Isolation Sarl, avente sede in Kenitra (Marocco), Boulevard Mohamed.

Detto credito è portato da assegno bancario emesso in valuta estera marocchina (il c.d.dirham) per 3.370.500 dirham che si produce in copia (**doc. n. 8**).

Tale assegno, però, non può essere incassato in Italia ma deve essere incassato in Marocco previa apertura di una unità locale sul posto.

La legislazione del Marocco in tema di assegni, infatti, prevede che l'assegno per poter essere incassato su una banca straniera deve essere tratto su un conto a statuto speciale detto "conto in dirham convertibili". In difetto la banca trassatta non può trasferire fondi all'estero. Di qui la necessità di aprire una unità locale in Marocco onde poter mettere all'incasso l'assegno (cfr. l'allegata scheda riassuntiva della normativa valutaria vigente in Marocco prodotta al **doc. n. 9**).

La apertura della unità locale in Marocco, peraltro, non ha tempi rapidi.

L'acquisizione della provvista di circa €. 300.000,00, come è facilmente intuibile, inciderebbe fortemente sulla individuazione della strategia da seguire per la ristrutturazione della società, nonché sulla determinazione dell'importo da richiedere quale nuova finanza alle banche, sicchè la concessione del chiesto termine è funzionale alla possibilità di indirizzare le scelte di ristrutturazione che i professionisti incaricati dovranno andare ad operare.

A tal riguardo (circa le prospettive di realizzo del titolo di credito) va evidenziato che in Marocco l'emissione di assegno a vuoto costituisce illecito penale che comporta la emissione di un mandato di cattura che viene consegnato al creditore il quale ha diritto di agire direttamente sul debitore con l'ausilio delle forze dell'ordine (cfr. il richiamato **doc. n. 9**)..

Tutto ciò premesso

CONSIDERATO CHE

- Ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F.: "*L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma.*"

- Il presente ricorso è accompagnato dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi della società istante e dal suo certificato camerale aggiornato con la pubblicazione della determina assunta ai sensi dell'art. 152 L.F.;

- La società SABILA S.r.l. non ha, nei due anni precedenti, presentato altra domanda ai sensi dell'art. 161 Legge Fallimentare alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

- In danno della società SABILA S.r.l. non sono pendenti istanze di fallimento proposte dinanzi a questo Tribunale nonché di fronte al Tribunale di Pescara ove, come sopra esposto, trovasi la sua sede legale, come dalla allegata attestazione rilasciata dalla cancelleria fallimentare del Tribunale di Pescara (**doc. n. 7**);

SI CHIEDE

A codesto On.le Tribunale Civile di Chieti, Sezione Fallimentare:

- **1)** di ammettere la società SABILA S.r.l. codice fiscale 00248580680, alla procedura di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6,

Legge Fallimentare;

- **2)** di voler assegnare alla società ricorrente il termine di giorni centoventi (o quello diverso che sarà ritenuto congruo e di giustizia), per la presentazione della proposta di concordato preventivo, per il deposito del piano e della documentazione richiesta dall'art. 161, commi 2 e 3 Legge Fallimentare, salva la possibilità di presentare entro il medesimo termine eventuale ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare;

- **3)** di valutare se nominare, sin dalla ammissione della ricorrente alla procedura di concordato preventivo con riserva, il commissario giudiziale di cui all'art. 163 , secondo comma, n. 3, a norma del richiamato art. 161, comma 6, Legge Fallimentare;

- **4)** di voler stabilire, ai sensi dell'art. 161, comma 8, Legge Fallimentare, gli obblighi informativi e periodici che codesto Tribunale ritenga appropriati in relazione alla gestione della società SABILA S.r.l. ed a cui la stessa dovrà assolvere sino alla scadenza del termine fissato a norma del punto che precede;

- **5)** di voler riservare alla propria esclusiva competenze ogni successiva specifica autorizzazione per il compimento di atti di straordinaria amministrazione o comunque per il compimento degli atti indicati nell'art. 167, comma 2, Legge Fallimentare, ferma la possibilità per la società ricorrente di porre in essere – in assenza di specifica autorizzazione - gli atti di gestione rientranti nell'ambito della ordinaria amministrazione;

SINTETICA DESCRIZIONE DELLE LINEE GUIDA DELLA IPOTESI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

Fermo restando che la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 L.F. (o, in alternativa, l'eventuale ricorso per omologa di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.) sarà completata e depositata nel termine che verrà assegnato alla

ricorrente a norma dell'art. 161, comma 6, L.F., si ritiene si da ora prospettare quelle che saranno le linee guida della ristrutturazione aziendale.

La società SABILA S.r.l. svolge attività di progettazione e costruzione impianti per la lavorazione della lamiera. Il capitale sociale è interamente posseduto dalla Laureti ed è così ripartito:

Ing. Francesco Laureti:	30%
Ing. Antonino Laureti:	35%
eredi Mariella Marino (deceduta alla fine del 2013):	35%

La famiglia Laureti possiede altresì l'intero capitale sociale di altre due società denominate SILP S.n.c. e Tecnologie Impianti S.r.l..

La SILP S.n.c. svolge attività immobiliare ed il suo capitale sociale è così ripartito:

Ing. Francesco Laureti:	76%
Ing. Antonino Laureti:	24%

La Tecnologie Impianti S.r.l. svolge l'attività di produzione e vendita di lattoneria e lamiere grecate (ma – da statuto – può svolgere anche attività di produzione di impianti per la lavorazione della lamiera) ed il suo capitale sociale è così ripartito:

Ing. Francesco Laureti:	25%
Ing. Antonino Laureti:	25%
Francesca Laureti:	50%

Per quanto attiene ai rapporti bancari in essere le garanzie sono state prestate nella seguente maniera:

- Francesco Laureti e Antonino Laureti hanno prestato fideiussione in favore delle società SABILA S.r.l., SILP S.n.c. e Tecnologie Impianti S.r.l.;
- Mariella Marino (e per essa oggi gli eredi che hanno accettato l'eredità) ha prestato

fideiussione in favore della SABILA S.r.l.;

- Francesca Laureti ha prestato fideiussione in favore della Tecnologie Impianti S.r.l.;

- La SILP S.n.c. ha prestato fideiussione in favore della SABILA S.r.l. e della Tecnologie Impianti S.r.l..

Appare pertanto evidente che pur non essendoci partecipazioni "incrociate" tra le tre società, le stesse siano di fatto collegate, in ragione della comunanza dei soci, delle garanzie e della tipologia di attività svolta.

L'idea di fondo è allora quelle di ristrutturare l'intero gruppo aziendale, sia operando concentrazioni o fusioni tra le tre società (così da arrivare ad un unico soggetto e razionalizzare i costi di esercizio), sia ristrutturando nel suo complesso il debito delle tre società.

Attualmente, però, è solo la SABILA S.r.l. a trovarsi in situazione di crisi e non anche le altre due società che operano correntemente sul mercato, ragion per cui è solo questa a proporre la domanda di concordato.

* * *

Fatta questa premessa si evidenzia che la prima ipotesi di soluzione della crisi aziendale passa attraverso la stipula di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. da stipulare con i fornitori e le banche (I debiti tributari sarebbero pagati per intero per le ragioni sopra esposte a pag. 3) che prevede, in estrema sintesi, la pianificazione un rientro a medio lungo termine con le banche delle esposizioni in essere, la eventuale trasformazione del debito da chirografario in ipotecario (con concessione di garanzie ipotecarie anche da parte di terzi soggetti diversi dalla Sabila S.r.l.), l'erogazione da parte delle banche di nuova finanza (prededucibile ai sensi dell'art. 182 quater L.F.) finalizzata a continuare l'attività e a definire i rapporti con i fornitori e/o a pagare per intero coloro i quali non dovessero aderire all'accordo di

ristrutturazione.

Laddove la soluzione sopra prospettata non fosse praticabile per mancato accordo con i soggetti interessati o per la constatata impossibilità di proseguire l'attività con verosimili prospettive di redditività (ad esempio per mancanza di commesse), si ipotizza il ricorso ad un concordato preventivo totalmente liquidatorio con cessione dei beni ai creditori e soddisfazione di essi secondo le percentuali che saranno individuate nel piano, all'esito della definitiva valutazione dell'attivo patrimoniale.

Le valutazioni di carattere contabile e finanziario della società, la verifica delle condizioni patrimoniali per la presentazione dello strumento concorsuale a cui si farà definitivamente ricorso, nonché la quantificazione – sulla base dell'attivo patrimoniale – delle percentuali di soddisfazione dei creditori sociali saranno curati dal Commercialista Dott. Gianni Di Battista, con studio in San Giovanni Teatino (CH), Via Puccini n. 24.

Si allegano i seguenti documenti.

- 1) Determina dell'amministratore unico relativa alla proposta di concordato preventivo con riserva ex art. 152 L.F. , approvata con atto per Notaio Elena Colantonio del 24.02.2014;
- 2 a) Certificato della Camera di Commercio Industria e Artigianato della società Sabila S.r.l. attestante l'avvenuta iscrizione della delibera adottata ai sensi dell'art. 152 L.F. con atto per Notaio Colantonio del 24.02.2014;
- 2 b) Visura Camera di Commercio Industria e Artigianato aggiornata al 04.03.2014 della società Sabila S.r.l. attestante l'avvenuta iscrizione della delibera adottata ai sensi dell'art. 152 L.F.;
- 3) Copia bilancio di esercizio al 31.12.2010 della società Sabila S.r.l. depositato in camera di commercio il 27.07.2011, con allegata relazione del Collegio Sindacale e

verbale di assemblea ordinaria di approvazione del bilancio;

- 4) Copia bilancio di esercizio al 31.12.2011 della società Sabila S.r.l. depositato in camera di commercio il 18.09.2012, con allegata relazione del Collegio Sindacale e verbale di assemblea ordinaria di approvazione del bilancio;

- 5) Copia bilancio di esercizio al 31.12.2012 della società Sabila S.r.l. depositato in camera di commercio il 19.12.2013, con allegata relazione del Collegio Sindacale e verbale di assemblea ordinaria di approvazione del bilancio

- 6 a) Elenco nominativo dei fornitori della società Sabila S.r.l. e dei relativi crediti;

- 6 b) Elenco nominativo degli affidamenti bancari della società Sabila S.r.l. e dei relativi utilizzi;

- 6 c) Elenco nominativo dei mutui e finanziamenti (banche e leasing) della società Sabila S.r.l. e dei relativi importi;

- 6 d) Elenco debiti INPS, IRPEF, IRAP e IRES società Sabila S.r.l.;

- 7) Certificato inesistenza procedure concorsuali rilasciato dalla cancelleria fallimentare del Tribunale di Pescara;

- 8) Copia assegno emesso dalla società Metaux Profilage Isolation Sarl in favore della Sabila S.r.l. per l'importo di 3.370.500 dirham;

- 9) Copia stampa Guida ai rapporti di affari con il Marocco gruppo MPS, con sintetica indicazione norme valutarie vigenti in Marocco;

- 10) Originale comunicazione, con sua traduzione asseverata, relativa agli adempimenti da porre in essere per poter presentare all'incasso l'assegno emesso in dirham dalla società Metaux Profilage Isolation Sarl;

- 11) Copia verbali assemblee ordinarie del 30.04.1985, 30.06.2011, 04.09.2012, 05.12.2013

Con espressa riserva di apportare le integrazioni o/o modifiche consentite per legge in sede di elaborazione della proposta definitiva di concordato preventivo, in ragioni

di ulteriori approfondimenti che saranno svolti e/o di fatti che dovessero sopravvenire nelle more della procedura.

Chieti, 4 marzo 2014

Avv. Carlo Fimiani

SABILA S.r.l. l'amm.re p.t.

Ing. Francesco Laureti

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritto Ing. Francesco Laureti, nato a Torre dei Passeri (PE), il 22.12.1934, , C.F. LRT FNC 34T22 L263T, residente in Pescara (PE), Via Volturno n. 38, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempo della società SABILA S.r.l., codice fiscale 00248580680, numero REA PE 48317, con sede legale in Pescara (PE), Via Gariglano n. 5 e sede effettiva dell'impresa in San Giovanni Teatino (CH), Via Bolzano n. 2, delego l'Avv. Carlo Fimiani, C.F. FMN CRL 65P28 D704J, con studio in San Giovanni Teatino (CH), Via Cellini n. 13, a rappresentare e difendere la predetta SABILA S.r.l. nel presente procedimento, conferendogli ogni più ampia facoltà ivi compresa quella di farsi sostituire e della costituzione nel giudizio di omologazione ex art. 180, comma 2, L.F. Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 si autorizza espressamente l'Avv. Carlo Fimiani al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente procedimento giudiziario. Si elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Carlo Fimiani in San Giovanni Teatino (CH), Via Cellini n. 13

SABILA S.r.l.
L'amm.re unico p.t.
Ing. Francesco Laureti

La firma è autentica
Avv. Carlo Fimiani